

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'AVVIO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI DESTINATE ALLA ACCOGLIENZA E ALL'ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'

1) Premessa

Con determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295, attuativa delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 136/2014 e n. 633/2014, si è stabilito, tra l'altro, di destinare l'importo di euro 2.841.798,98 all'ampliamento della rete di accoglienza residenziale per persone con disabilità, assicurando la realizzazione (avvio e funzionamento) di almeno una struttura in ciascun Ambito ottimale, individuandolo nel territorio comprendente i distretti socio-assistenziali di ciascuna ASL, ripetendo il modello di governance sovra-distrettuale già adottato con la DGR n. 504/2012, relativa ad interventi in favore delle persone affette da Alzheimer.

Con l'obiettivo di assicurare una omogenea distribuzione delle nuove strutture sul territorio e sulla base dell'esperienza consolidata, derivante dalla pluriennalità di funzionamento delle case famiglia esistenti e dei corrispondenti costi, è stata quantificata in euro 280.000,00 la somma minima da assegnare a ciascun Ambito territoriale, garantendo a Roma capitale almeno tre quote, così come riportato nella tabella seguente;

AMBITO/COMUNE CAPOFILIA	Totale annuale (€)
RM F/ Civitavecchia	280.000,00
RM G/Tivoli	280.000,00
RM H/Albano Laziale	280.000,00
FROSINONE/ Frosinone	280.000,00
LATINA/ Latina	280.000,00
RIETI/Rieti	280.000,00
VITERBO/Viterbo	280.000,00
Roma Capitale	881.798,98
TOTALE	2.841.798,98

Tali risorse dovranno essere utilizzate per realizzare, in uno dei Distretti di ciascuno degli Ambiti destinatari, nuovi posti di residenzialità per persone con disabilità, con riferimento all'avvio di nuove case famiglia, alla messa in funzione di residenzialità notturna per integrare servizi semiresidenziali già funzionanti, all'attivazione di percorsi di abitare autonomo, nel rispetto delle indicazioni che vengono riportate nelle presenti Linee Guida.

2) Finalità

La Regione Lazio valorizza e sostiene gli interventi di assistenza, sostegno e promozione del benessere delle persone con disabilità.

Tra gli altri interventi viene incentivata l'attivazione di strutture destinate all'accoglienza residenziale, al mantenimento e all'assistenza delle persone con disabilità.

La presente azione mira ad ampliare la capacità di risposta ai bisogni di accoglienza, di assistenza, di autorealizzazione e di partecipazione alla vita relazionale, sociale, culturale, formativa e lavorativa dell'adulto con disabilità, nonché all'esigenza di supporto alle responsabilità assistenziali della sua famiglia.

3) Precedenti azioni

Con DM – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – del 13 dicembre 2001 n. 470 “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art.81 della legge 23 dicembre 2000, n.388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari” sono stati stanziati appositi fondi per i finanziamento di strutture residenziali per l'assistenza ai disabili adulti privi dell'assistenza dei propri familiari.

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 1075 del 02.08.2002, n. 486 del 13.06.2003 e n. 218 del 25.02.2005 si approvavano i criteri di tre successivi bandi per l'assegnazione dei finanziamenti ai sensi del succitato D.M. 470/2001 (destinati all'acquisto e/o ristrutturazione o affitto dell'immobile e ad un anno di gestione del servizio) per la realizzazione di nuove strutture residenziali (case famiglia) destinate al mantenimento ed all'assistenza di soggetti con handicap grave privi del sostegno dei familiari.

Con successive deliberazioni di Giunta Regionale è stata assicurata la continuità di gestione delle case famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del succitato D.M.470/2001, attraverso l'erogazione di risorse finanziarie in favore dei Comuni Capofila dei Distretti sociosanitari in cui le strutture sono localizzate, a condizione dell'inserimento delle medesime nei relativi Piani di Zona.

Con la DGR del 25 marzo 2014, n. 136 è stata meglio strutturata l'offerta di servizi residenziali dedicati alla disabilità nell'ambito della programmazione distrettuale, attraverso la definizione, nel Sistema dei Piani di zona, della Sottomisura 1.3 “Insieme Dopo di noi” .

4) La presente azione

La Regione si pone l'obiettivo di potenziare l'offerta di servizi residenziali dedicati alla disabilità, integrando il sistema di accoglienza già assicurato sul territorio dalla programmazione distrettuale, e nello specifico dalla Sottomisura 1.3 “Insieme Dopo di noi” dei Piani di zona, come definito nella DGR del 25 marzo 2014, n. 136.

Viene, pertanto, data priorità alle proposte progettuali che prevedano l'avvio e il funzionamento di nuove strutture residenziali.

A tale scopo le presenti linee guida promuovono l'apertura di nuove strutture residenziali a valenza distrettuale che diano accoglienza alle persone con disabilità e sostegno alle famiglie che si trovano ad affrontare le complesse esigenze organizzative e socio-educative connesse alla gestione della disabilità e fungano quale rete di sostegno e di promozione sociale.

Con l'obiettivo di consentire a tutti i Distretti la possibilità di dotarsi di una struttura residenziale socio-assistenziale per persone con disabilità/handicap, l'intervento di cui alle presenti Linee guida mira a privilegiare i Distretti che sono privi di tali strutture. In particolare sono da ritenere esclusi, salvo eccezionali motivazioni da sottoporre all'attenzione della Regione Direzione Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, i Distretti già destinatari di precedenti e ripetuti contributi regionali mirati all'avvio e funzionamento di case famiglia per persone con handicap grave (di cui al citato D.M. 470/2001 e successive estensioni).

5) Definizione del percorso

Obiettivo delle presenti Linee guida è quello di definire un percorso ed indicare criteri omogenei sulla base dei quali ciascuno degli Ambiti sovradistrettuali, ai quali sono state assegnate le risorse indicate nel precedente punto 1, pervenga alla individuazione di una nuova struttura residenziale per persone con disabilità da attivare entro il 1 settembre 2016 col contributo regionale, presso uno dei Distretti facente parte dell'Ambito, con impegno del medesimo Distretto a garantirne il funzionamento anche una volta esaurito il contributo regionale di cui alle presenti linee guida.

La Regione interviene con il contributo già concesso agli Ambiti, come indicato al precedente punto 1), per agevolare la sostenibilità delle spese iniziali connesse all'avvio e al funzionamento per un anno di strutture destinate all'accoglienza, al mantenimento e all'assistenza di persone con disabilità/handicap, rispondenti ai requisiti strutturali e organizzativi stabiliti dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.41.

6) Destinatari

Le strutture sono destinate ad accogliere persone adulte con disabilità/handicap.

Per persone con disabilità/handicap si intendono i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, la cui condizione sia stata accertata dalle commissioni mediche di cui all'art. 4 della medesima legge.

7) Soggetti attuatori e modalità della procedura di selezione

Come specificato al precedente punto 1) si è voluto ripetere il modello di governance sovra-distrettuale già adottato con la DGR n. 504/2012, relativa ad interventi in favore delle persone affette da Alzheimer, individuando anche per la realizzazione del presente programma quale ambito ottimale il territorio comprendente i distretti socio-assistenziali di ciascuna ASL.

Le risorse spettanti ad ogni ambito territoriale ottimale sono state, pertanto, assegnate a Roma Capitale e ai Comuni sede di ciascuna ASL, ai quali compete il ruolo di capofila d'Ambito.

Anche per la realizzazione del presente programma di intervento e per l'utilizzazione delle risorse assegnate dovranno essere utilizzate le regole organizzative, gli organismi, i processi decisionali e le procedure operative definiti nell'Accordo d'Ambito di cui ciascun Ambito ottimale si è già dotato per la programmazione e attuazione degli interventi Alzheimer.

Il Comitato istituzionale e l'Ufficio di Piano di ciascun Ambito, ognuno per la parte di competenza, dovranno provvedere ad attuare apposita procedura di selezione per individuare la struttura residenziale da avviare presso uno dei Distretti appartenente al medesimo Ambito.

Le procedure di selezione (Avvisi) dovranno essere attivati entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida.

Gli Avvisi dovranno descrivere chiaramente le modalità di presentazione delle domande e indicare un termine perentorio entro il quale i Distretti interessati possono presentare la proposta progettuale per accedere al finanziamento a valere sui contributi regionali già assegnati. Tale termine non dovrà essere inferiore a 30 giorni e non potrà essere superiore a 60 giorni.

La procedura di selezione dovrà concludersi entro i 60 giorni successivi alla scadenza stabilita per la presentazione delle proposte dei Distretti, con la formale e motivata individuazione delle strutture da avviare.

Alla chiusura della procedura di selezione, gli Ambiti dovranno comunicare gli esiti degli Avvisi alla Regione, Direzione Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, inviando l'atto di conclusione della procedura e di individuazione delle strutture, nonché copia dei progetti ammessi al contributo regionale.

La Regione si riserva una valutazione finale, sulla coerenza delle procedure seguite e sulla rispondenza delle strutture individuate alle caratteristiche e alle finalità specificate nelle presenti Linee guida e, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, se non ravvisa elementi ostativi, concede il nulla osta per l'effettivo avvio dei nuovi servizi.

L'avvio dell'attività delle strutture selezionate e finanziate col contributo già concesso dalla Regione al Comune capofila d'Ambito deve avvenire nei 30 giorni successivi al nulla osta della Regione.

L'obiettivo è quello di avviare le nuove strutture entro il 1 settembre 2016.

La procedura di selezione dovrà essere impostata sulla base delle modalità e dei criteri di priorità stabiliti con le presenti linee guida, come specificati nei punti successivi.

La struttura residenziale che verrà individuata e avviata, a seguito della suddetta procedura, presso uno dei Comuni del territorio, dovrà essere ad accesso pubblico e dovrà essere inserita nell'apposita Sottomisura 1.3 del Piano di zona del Distretto socio sanitario di appartenenza del Comune stesso.

Fermo il carattere pubblico della struttura, la relativa gestione potrà avvenire secondo le possibilità e le modalità previste dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.

8) Soggetti partecipanti alla procedura di selezione per l'avvio delle nuove strutture di accoglienza residenziale - progetti finanziabili.

Il soggetto territoriale di riferimento per la realizzazione dei nuovi posti di residenzialità per persone con disabilità è il Distretto socio-sanitario.

Ciascun Ambito dovrà attivare le procedure per l'indizione di un apposito avviso, rivolto ai Distretti ricadenti nel proprio territorio, per l'attivazione di una struttura residenziale per persone con disabilità.

I Distretti interessati ai nuovi posti di residenzialità possono presentare la propria candidatura all'Ambito di appartenenza, per accedere ai fondi assegnati dalla regione.

La candidatura deve essere corredata da una dettagliata proposta progettuale che preveda l'attivazione e il funzionamento di strutture residenziali di tipo familiare destinate all'accoglienza, al mantenimento ed all'assistenza di persone in situazione di disabilità e/o la realizzazione di residenzialità notturna integrante i servizi semiresidenziali, nel rispetto dei requisiti organizzativi e gestionali stabiliti dalla vigente normativa regionale.

I progetti dovranno contenere una dettagliata analisi dei costi; questi possono riguardare le sole spese occorrenti per l'apertura e il funzionamento del servizio per un anno dall'avvio delle nuove strutture.

Trattandosi di prima attivazione è consentito utilizzare una quota del contributo regionale, per un importo non superiore al 20% dell'ammontare complessivo, per sostenere le necessarie spese di investimento (relative a piccola manutenzione e arredo/attrezzature).

I Distretti partecipanti dovranno assumere l'impegno di inserire il nuovo servizio residenziale nel proprio Piano di zona, Sottomisura 1.3.

L'ammissibilità della proposta è, pertanto, subordinata alla condizione che le strutture vengano inserite nei Piani di zona del relativo Distretto.

Le nuove strutture, in conseguenza dell'inserimento nei Piani di Zona, integrano a tutti gli effetti un servizio socio-assistenziale che deve essere garantito a livello distrettuale.

I Distretti devono impegnarsi a garantire di soddisfare le richieste di inserimento fino al limite di accoglienza per cui le strutture sono state autorizzate, provvedendo a coprire i posti rimasti eventualmente disponibili anche con utenti provenienti dagli altri Distretti dell'Ambito di appartenenza.

9) Tipologie e caratteristiche delle strutture

Possono essere attivate tipologie di servizi residenziali coerenti con la legge regionale n. 41/2003 e aventi tutti i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla DGR n. 1305/2004, come modificata dalla DGR del 24 marzo 2015, n. 126.

In particolare si richiamano le disposizioni della Sezione II “Strutture residenziali per adulti con disabilità” e nello specifico il Capitolo II.B.1 (case famiglia) e il Capitolo II.B.2. (comunità alloggio) Ferme le suddette caratteristiche, è possibile anche attivare posti di residenzialità annessi o strettamente collegati a Strutture a ciclo semiresidenziale per adulti con disabilità, di cui al Capitolo II.B.3.1 delle medesime deliberazioni regionali “Strutture a ciclo semiresidenziale per adulti con disabilità”, già esistenti e funzionanti.

In tal caso, il progetto di funzionamento dovrà evidenziare sia le specificità sia, contemporaneamente, le connessioni dei due servizi, evidenziando anche, mediante dettagliato piano dei rispettivi costi, le economie di scala, la convenienza economica e le ragioni di economicità, efficienza ed efficacia che giustificano la innovativa proposta.

Inoltre, con riferimento ad obiettivi volti a sostenere percorsi di vita autonoma di persone con disabilità, possono essere progettate ed attivate forme di sostegno all’abitare autonomo, basate su processi integrati, socio-sanitari, di valutazioni dei casi ed elaborazione di corrispondenti Piani Personalizzati.

Rimangono a carico dei Comuni nei quali vengono localizzati gli interventi le competenze in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali socio assistenziali ed in ordine alla relativa vigilanza, nel rispetto delle disposizioni della L.R. n. 41/2003, come evidenziato anche nella nota della Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali del 4 agosto 2006 prot. n. 92745.

Dette strutture, inoltre, devono garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza nonché l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale utilizzato.

10) Costi massimi, coperture, entità del finanziamento regionale

L’ammontare del finanziamento assegnato dalla Regione Lazio a ciascun Ambito è stato determinato tenendo presenti i parametri utilizzati nei precedenti anni per il funzionamento delle case famiglia già funzionanti, avviate a suo tempo ai sensi del DM 470/2001, come di seguito rappresentato:

A) Case famiglia e comunità alloggio

- 1- viene stimata la somma complessiva occorrente per la gestione annuale delle singole case famiglia mediante l’applicazione della quota di 127 euro “*pro die pro capite*” rapportata al numero di utenti accolti, secondo la formula: € 127 x numero utenti inseriti nella struttura x 365 gg in caso di presenza per l’intero anno (o per numero di giorni di presenza effettiva, se inferiore ad un anno);
- 2- il suddetto costo complessivo viene coperto in quota parte con i proventi dell’indennità di accompagnamento (quantificata dall’INPS per l’anno 2015 in euro 508,55 mensili) e di ogni altro reddito e provvidenza personale percepita dagli ospiti delle strutture i quali devono, obbligatoriamente, versarla a compartecipazione della retta secondo le modalità stabilite dal medesimo Distretto, fatta salva una quota per le spese personali lasciata nella disponibilità dell’utente, nella misura stabilita dal distretto competente.
- 3- l’importo rimanente, ottenuto sottraendo dalla somma indicata al punto 1 del presente paragrafo l’ammontare dei proventi derivanti dalla indennità di accompagnamento di cui al punto 2 del presente paragrafo, viene assunto quale base di calcolo per la determinazione della quota massima di contributo regionale utilizzabile per il primo anno di avvio e funzionamento della nuova struttura, ferma restando l’entità della somma già assegnata a ciascun Ambito, riportata al paragrafo 1) delle presenti Linee guida;

- 4- eventuali economie, rispetto al contributo regionale assegnato, potranno essere utilizzate per la parziale copertura dei costi per il proseguimento del funzionamento delle strutture oltre il primo anno;
- 5- eventuali ulteriori spese che si rendessero necessarie per il funzionamento delle strutture nel primo anno (e per i successivi) restano a carico di ciascun Distretto, che vi provvede con risorse proprie e/o con la partecipazione degli utenti, se prevista e regolamentata dal Distretto stesso.

B) Residenzialità integrante servizi semiresidenziali

Per quanto riguarda le strutture di residenzialità notturna integranti servizi semiresidenziali non esistono precedenti esperienze regionali e, pertanto, non si hanno parametri di riferimento per la determinazione dei costi.

Le eventuali proposte di interventi di tale tipologia dovranno contenere l'illustrazione degli elementi di valutazione utilizzati per la stima dei costi, come indicato nel paragrafo 8).

Potranno essere posti a carico del presente contributo regionale solo i costi strettamente connessi all'organizzazione e funzionamento della parte residenziale, da calcolare utilizzando i parametri di costo e di partecipazione alla spesa indicati nel precedente punto A) del presente paragrafo rapportati in misura proporzionale al periodo della giornata nel quale l'ospite utilizza la residenza, escludendo i costi connessi al funzionamento del servizio semiresidenziale. I costi imputati ai sensi del presente articolo non potranno comunque complessivamente eccedere il 50% di quanto già riconosciuto per il servizio semiresidenziale.

C) Abitare autonomo

Come si è detto innanzi, potranno essere proposte anche eventuali iniziative volte a garantire percorsi di Vita indipendente alle persone con disabilità, attraverso la sperimentazione di forme di sostegno all'abitare autonomo, anche in co-housing, sulla base di appositi Piani personalizzati.

Le proposte dovranno contenere la descrizione strutturale e organizzativa dell'intervento e una dettagliata e motivata indicazione dei costi riferiti sia alle spese per l'alloggio sia a quelle per il sostegno personale agli ospiti beneficiari.

11) Contenuti delle proposte progettuali

Per motivi di omogeneità di valutazione, si stabilisce che gli avvisi degli Ambiti dovranno prevedere che le proposte progettuali dei Distretti vengano presentate corredate degli elementi e della documentazione minima (non esaustiva) di seguito indicata:

- 1) analisi del contesto territoriale, motivazione, finalità e obiettivi della proposta presentata;
- 2) dettagliata analisi del fabbisogno: numero di persone con disabilità presenti sul territorio; numero di persone che hanno già avanzato una richiesta di servizio residenziale, già oggetto di valutazione integrata socio-sanitaria e con PAI orientato verso la possibilità di inserimento in una struttura residenziale socio assistenziale; stima motivata del numero di possibili ulteriori richiedenti sia nel Distretto sia nell'Ambito;
- 3) individuazione, localizzazione e documentazione fotografica dell'immobile destinatario dell'intervento progettato;
- 4) titolo di disponibilità dell'immobile e garanzia circa la disponibilità immediata dello stesso e per un periodo non inferiore a 10 anni, da parte del Comune titolare del servizio o del gestore individuato;

- 5) relazione tecnica descrittiva con l'indicazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche e tecnologiche dell'immobile, con attestazione di rispondenza ai requisiti strutturali previsti dalle disposizioni regionali (cfr precedente paragrafo 8), nonché l'espresso riferimento circa la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche;
- 6) attestazione tecnica sullo stato strutturale dell'immobile da cui risulti che lo stesso consente la cantierabilità dell'intervento in tempi compatibili col cronoprogramma indicato al precedente paragrafo 6)
- 7) descrizione del progetto relativamente agli aspetti organizzativi, con attestazione di coerenza con i requisiti imposti dalle disposizioni regionali richiamate nei paragrafi precedenti:
 - Organizzazione delle attività e gestione;
 - Organizzazione delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno psico-sociale ed educativo;
 - Risorse umane e professionali che saranno impiegate nel servizio progettato;
 - Predisposizione del progetto individualizzato di cui all'art. 14 delle L.328/2000 in collegamento con la rete dei servizi sociali;
 - Modalità di monitoraggio e valutazione delle attività e del livello di soddisfazione degli utenti;
- 8) rete territoriale e collegamento con altre realtà sociali, lavorative e formative:
 - necessità della struttura in relazione al bisogno del territorio di riferimento tenuto conto dell'offerta dei servizi presenti a fronte del fabbisogno del territorio Distrettuale, con estensione all'Ambito;
 - disponibilità a soddisfare le richieste di inserimento degli utenti fino al limite di accoglienza autorizzato, provvedendo a coprire i posti rimasti eventualmente disponibili anche con utenti provenienti da altri distretti;
 - accordi di collaborazione, coerenti con la proposta progettuale;
- 9) indicazione delle modalità di gestione del servizio, coerenti con le possibilità offerte dalla normativa vigente
- 10) tempi di avvio del servizio, compatibili col cronoprogramma indicato al precedente paragrafo 7);
- 11) dettagliata scheda finanziaria contenente l'indicazione dei costi complessivi del progetto con la specifica delle eventuali spese per piccola ristrutturazione/manutenzione e per l'arredamento (entro il limite del 20% del costo complessivo), per il personale e per ogni altra voce comunque connessa e necessaria per l'avvio e il funzionamento del servizio per un anno dall'attivazione. I costi di funzionamento devono essere coerenti con l'assetto organizzativo e gestionale ricavabili dalle richiamate disposizioni regionali.
Non sono ammissibili spese per progettazione e direzione lavori.
- 12) il piano economico-finanziario da cui risulti la possibilità concreta di avvio e funzionamento del servizio per un anno con l'utilizzazione del contributo regionale, in coerenza e nei limiti indicati nel paragrafo 9);
- 13) dichiarazione che il Comune titolare o il distretto non abbiano già ottenuto altri finanziamenti pubblici per le medesime voci di spesa componenti il costo complessivo della proposta presentata;
- 14) un atto d'obbligo col quale il Distretto si impegna:
 - a) ad avviare il servizio entro i tempi indicati al paragrafo 6);
 - b) a sostenere le spese eccedenti il contributo regionale a proprio carico, ferma la compartecipazione degli ospiti (come indicato al paragrafo 9);
 - c) a garantire il funzionamento del servizio con proprie risorse dopo il primo anno di gestione;
 - d) a non modificare la destinazione d'uso dell'immobile per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni.

12) Procedure e modalità di selezione

La procedura di selezione degli interventi proposti dovrà essere di tipo valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/98.

Al fine di porre in essere la valutazione delle istanze, ciascun Ambito procederà alla costituzione di un'apposita Commissione di valutazione.

La Commissione di valutazione verificherà, in prima istanza, l'ammissibilità della domanda, sulla base degli elementi indicati al paragrafo precedente; in seconda istanza passerà all'esame delle proposte progettuali, tenendo conto dei criteri di valutazione di seguito riportati:

a. Valutazione formale

Non potranno superare la valutazione formale le richieste che risultino prive o incomplete dei dati, degli elementi e della documentazione richiesta nell'Avviso (che deve essere coerente con quanto riportato al precedente paragrafo) .

In particolare, a titolo esemplificativo, rappresentano motivi di esclusione la:

1. proposta di intervento pervenuta fuori termine;
2. incompletezza della richiesta di finanziamento;
3. mancanza della documentazione richiesta;
4. incompletezza delle dichiarazioni e degli obblighi richiesti (paragrafo precedente);
5. non rispondenza alle tipologie di intervento consentite;
6. mancanza o incompletezza o incongruenza o inadeguatezza della scheda finanziaria (analisi dettagliata dei costi) per la realizzazione dell'intervento;
7. mancanza o inadeguatezza del piano economico-finanziario attestante la integrale copertura delle spese previste;
8. presenza di costi non consentiti e non coerenti con gli assetti organizzativo-gestionali previsti dalle disposizioni regionali o superiori ai limiti indicati);

b. Valutazione di merito

Ciascun Ambito procederà ad assegnare i finanziamenti, nei limiti del budget assegnato dalla regione, previo esame e valutazione dei progetti pervenuti nei termini stabiliti e ritenuti ammissibili.

Qualora le disponibilità finanziarie non consentano il finanziamento di tutti i progetti risultati ammissibili, la commissione di valutazione, predisporrà una graduatoria degli stessi, assegnando ad ogni proposta progettuale un punteggio sulla base della valutazione dettagliata dei seguenti elementi:

Criterio	Descrizione	Punteggio fino a
A Rispondenza e funzionalità del progetto alle criticità presenti nel territorio del Distretto socio sanitario di riferimento	Avvenuta individuazione degli utenti. Numero di persone con disabilità residenti nel Distretto, con indicazione della tipologia e del grado di disabilità aventi i requisiti prescritti, già oggetto di valutazione integrata socio-sanitaria e con PAI orientato verso la possibilità di inserimento	15

	in una struttura residenziale socio assistenziale.	
	Numero complessivo di potenziali utenti, aventi i requisiti prescritti, sul territorio del Distretto	15
	Evidenziazione dell'eventuale carenza di analoghe strutture nel Distretto in rapporto alla popolazione generale e al numero di persone con disabilità e valutazione del Comitato dei Sindaci circa l'utilità, l'adeguatezza e la congruità del progetto alle finalità perseguite e al fabbisogno del territorio	10
	Corrispondenza dei protocolli di accesso alla struttura residenziale alle procedure standardizzate e all'organizzazione del Distretto in relazione alle specifiche esigenze assistenziali	5
	Integrazione del progetto con la rete dei servizi sociali distrettuali e in particolare con altre iniziative, servizi, strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza alle persone con disabilità/handicap	5
B Organizzazione	Scelte organizzative di alto valore qualitativo. Configurazione del gruppo delle risorse umane impiegate (tipologia degli operatori previsti nel progetto e loro qualificazione professionale) relativamente alla completezza delle competenze offerte dai singoli componenti in relazione alle attività richieste dal progetto tenuto conto del numero di figure professionali con esperienza consolidata nel settore	5
	Efficacia del piano di lavoro dettagliato anche in relazione alle esigenze di celere attuazione delle fasi iniziali del progetto (tempi previsti per l'avvio della gestione coerenti con la tempistica indicata dalle Linee guida e rispondenti all'esigenza di cantierabilità immediata)	5
	Dimostrazione della sana gestione finanziaria del contributo richiesto: il punteggio massimo sarà attribuito ai progetti in cui il piano dei costi dia evidenza, in allegato al progetto, dell'efficacia dell'utilizzazione delle somme anche facendo riferimento ai parametri di mercato di riferimento per i servizi proposti; rapporto qualità/costi della gestione;	5
	Presenza di metodologia e strumenti per il monitoraggio e la valutazione del progetto, con	5

	verifica dei risultati	
C Caratteristiche immobile	Immobile già individuato e nella disponibilità immediata del Distretto o del gestore per un periodo superiore a 10 anni	10
	Caratteristiche dell'immobile, tra cui ubicazione, qualità dei requisiti strutturali previsti dalle disposizioni regionali, bellezza degli interni, architettura e paesaggistica	10
	Immobile realizzato o adeguato strutturalmente con contributi pubblici, concessi per finalità di destinazione a struttura residenziale per persone con disabilità	10

13) Modalità di assegnazione dei finanziamenti

Saranno ammessi al finanziamento i progetti collocati utilmente nella graduatoria, secondo l'ordine di posto occupato, fino all'esaurimento delle somme disponibili.

I Comuni capofila degli Ambiti, successivamente al rilascio del nulla osta da parte della Regione, Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, provvederanno con immediatezza a trasferire ai Distretti risultati aggiudicatari dei finanziamenti, sulla base della collocazione del relativo progetto nella graduatoria di merito, l'intero importo spettante, utilizzando le risorse regionali già assegnate, a seguito della comunicazione del medesimo Distretto circa l'avvio delle procedure di attivazione del progetto

14) Adempimenti e verifica delle attività

I Comuni capofila di distretto, assegnatari del finanziamento, ottenuto il definitivo nulla osta della Regione, Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, dovranno avviare il servizio entro il termine indicato nella proposta progettuale presentata all'Ambito, dandone contestuale comunicazione sia all'Ambito sia alla Regione.

Il medesimo Distretto, successivamente, dovrà inviare alla Regione una dettagliata relazione sull'andamento del servizio, dopo sei mesi dall'avvio, e una circostanziata relazione finale sull'attività svolta relativa alla realizzazione del servizio residenziale e al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto, nonché, con particolare riferimento al contributo regionale assegnato, una rendicontazione dettagliata dei costi sostenuti, approvata con apposito atto formale di approvazione delle spese.

La Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport si riserva di effettuare verifiche ed ispezioni, direttamente o attraverso gli uffici degli enti locali competenti, nelle strutture che hanno beneficiato dei finanziamenti.